



Spett.le **Ministero delle imprese e del Made in Italy**

c.a. Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica

Spett.le **IVASS**

c.a. Direttorio Integrato
e p.c. Ufficio Tutela del Consumatore
e p.c. Servizio Studi e Gestione Dati

Spett.le **Consap SpA**

c.a. Ufficio Ruolo Periti

OGGETTO: Applicazione dell'art 308 CdA. Segnalazione sistematica violazione

Spett.li Istituzioni competenti,

durante la discussione in Senato del Disegno di legge n. 1217 (https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/documenti/51623_documenti.htm) è emerso che ANIA ha dichiarato esplicitamente che CONSAP avrebbe riconosciuto alle imprese di assicurazioni la possibilità di svolgere l'attività peritale "tramite l'esternalizzazione della perizia ad una società di servizi o ad una società appartenente a un Gruppo assicurativo".

Abbiamo pertanto chiesto chiarimenti in merito a CONSAP la quale confermava che, come disposto dal vigente Codice delle Assicurazioni Private, "l'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del titolo X del medesimo c.a.p. **NON PUÒ ESSERE ESERCITATA** da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157 e che ogni relativa perizia assicurativa deve essere resa da una **PERSONA FISICA** e deve riportare il nominativo ed il numero di iscrizione al Ruolo di colui che l'ha predisposta. (all. 1)

Allo stesso modo, CONSAP ha sempre rappresentato di ritenere che anche l'attività di ispezione fotografica finalizzata alla redazione della perizia assicurativa ricadente nell'ambito dell'attività libero professionale (ex art. 156 CdA) sia riservata ai Periti Assicurativi: "In tal senso le fotografie utilizzate in uno specifico elaborato peritale devono essere scattate dal perito incaricato e non da soggetti terzi, trattandosi di un'attività funzionale e prodromica alla redazione di una perizia, frutto della competenza tecnica del professionista che la redige." (all. 2).

Appare evidente, quindi, che quanto riportato da ANIA al Senato della Repubblica sia in forte contrasto con quanto dichiarato da CONSAP.

Necessitiamo, quindi, che venga riportata nell'alveo della legalità l'azione gestionale delle società assicurative che - sovente - non incaricano (ovvero non comunicano l'incarico di) periti iscritti al RPA c/o CONSAP ma demandano l'aspetto peritale a società esterne.

L'operato di quest'ultime, giocoforza, non può essere vigilato né da CONSAP né da IVASS, lasciando il danneggiato (soggetto debole) in balia delle pattuizioni private di tali società con le proprie mandanti.

E' pertanto evidente una criticità, testimoniata dai nostri iscritti: l'affidamento di incarichi di accertamento e stima dei danni da parte delle compagnie assicurative a società non iscritte al Ruolo Consap e non, invece, a periti assicurativi iscritti al predetto Ruolo.

Il tutto è evidentemente difforme dal dettato normativo da Voi vigilato ovvero dagli artt. 156, 158 c. 1 e 308 c. 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

Tali norme sono nate per contrastare l'abusivismo professionale di soggetti non ritenuti idonei da Consap e quindi non iscritti al ruolo ma anche per far sì che ogni passaggio gestionale propedeutico alla definizione del danno possa essere vigilato nel metodo applicativo delle norme vigilate.



La CONSAP, nel dichiarare idoneo un professionista alla stima ed accertamento del danno verifica che lo stesso – in funzione della tutela del consumatore – resti ligio ai dettami di Legge ex art. 156 c.3 CdA ovvero al successivo Reg.to Consap 1/2015.

Rammentiamo che il ruolo delle scriventi organizzazioni è quello di rappresentare e tutelare, come da statuto, sia i cittadini che le figure professionali rappresentate, tra cui anche quella di perito assicurativo, a nostro sommosso avviso, figura chiave nel risarcimento del sinistro che rischia di essere sostituita da società esterne non vigilate.

Alla luce di tali motivazioni si chiede formalmente un “intervento alla radice” (termine preso in prestito dal Vs. resoconto 2021 per quanto fatto relativamente all'applicazione dell'art. 141 CdA) finalizzato al rispetto delle volontà del Legislatore ovvero all'effettiva applicazione del già citato art 308 CdA.

Firmato dalle Organizzazioni



A. I. C. I. S.
ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSULENTI
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Piranesi, 51 - 20137, MILANO
tel. 02.7091.930 - Fax 02/70.104.784
P. IVA 12670140154



APAID
ASSOCIAZIONE
PERITI AUTO e
ISPETTORI DANNI
www.apaid.it

P.A. Roberto Marino



Il Vicesegretario Nazionale

P.A. Giuseppe Vetrano

Giuseppe Vetrano



Elios Castagnola (segretario generale Snapis)

Elios Castagnola



Il presidente
dot. Ciro Gammone

Ciro Gammone

L'art. 308 c.a.p. comma 2 stabilisce che *“l'uso [...] in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole [...] “perito di assicurazione” ovvero di altre parole o locuzioni [...] idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività [...] peritale è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti [...] nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all'articolo 156”.*

L'art. 308 c.a.p. comma 4-bis stabilisce che *“Chiunque contravviene al disposto del comma 2 è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro settecentomila e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al cinque per cento del fatturato.”*

Oggetto: PROT. 0201399/22 - CHIARIMENTI DISEGNO DI LEGGE S. 1217 - 18ª LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XVIII LEGISLATURA FASCICOLO ITER DDL S. 1217

Mittente: <consap@pec.consap.it>

Data: 14/10/2022, 08:46

A: info@pec.upisweb.it

Egr. dott. Gammone,

in riscontro alla PEC del 12.10.2022 Le confermiamo che in ogni sede ed occasione la Consap ha sempre rappresentato di ritenere che, come disposto dal vigente Codice delle Assicurazioni Private, "l'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti" soggetti alla disciplina del titolo X del medesimo c.a.p. "non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157" e che ogni relativa perizia assicurativa deve essere resa da una persona fisica e deve riportare il nominativo ed il numero di iscrizione al Ruolo di colui che l'ha predisposta.

Allo stesso modo, la Consap ha sempre rappresentato di ritenere che anche l'attività di ispezione fotografica finalizzata alla redazione della perizia assicurativa ricadente nell'ambito dell'attività libero professionale ex art. 156 c.a.p. sia riservata ai Periti Assicurativi nel senso che le fotografie utilizzate in uno specifico elaborato peritale devono essere scattate dal perito incaricato e non da soggetti terzi, trattandosi di un'attività funzionale e prodromica alla redazione di una perizia, frutto della competenza tecnica del professionista che la redige.

È peraltro ben noto che questa Società non ha alcuna potestà di interpretazione autentica della normativa o di rilasciare pareri vincolanti e che ai sensi dell'art. 156 c.a.p., 2° comma, "le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti."

Quanto alla richiesta di indicare il "canale ufficiale dello Stato" presso il quale "acquisire ufficialmente" la CARD, Le significhiamo che la stessa è un accordo intercorrente tra le imprese di assicurazione e La invitiamo, per ogni ulteriore chiarimento, a rivolgersi all'ANIA. Per spirito di collaborazione Le rappresentiamo, peraltro, che tale convenzione è pubblicata sul noto manuale "Perito assicurativo: esame di idoneità" edito da Egaf.

Distinti saluti.

Il Titolare del Servizio
(Avv. F. Cipolloni)

Oggetto: Protocollo 0238488/22 - RICHIESTA CHIARIMENTI A SEGUITO DEL VS. RISCONTRO.
DISEGNO DI LEGGE S. 1217 - 18ª LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XVIII LEGISLATURA
FASCICOLO ITER DDL S. 1217

Mittente: <consap@pec.consap.it>

Data: 06/12/2022, 11:16

A: info@pec.upisweb.it

Spettabile UPIS,

in riscontro alla PEC del 2.12.2022 con la quale chiedete una "smentita ovvero una precisazione" in merito a quanto affermato nella nostra comunicazione del 14.10.2022 rispetto

alle affermazioni dell'ANIA esposte in una relazione depositata in Senato, ribadiamo quanto

indicato nella predetta missiva del 14 ottobre, ovvero che come "ben noto questa Società non

ha alcuna potestà di interpretazione autentica della normativa o di rilasciare pareri vincolanti",

ferma restando la possibilità dello scrivente Ufficio di esprimere il proprio mero avviso riguardo

un qualunque aspetto della normativa attinente i periti assicurativi, in qualunque sede e rispetto a

qualunque interlocutore.

Nel significarvi, pertanto, di non rilevare necessità di smentire o precisare il contenuto

della ripetuta lettera del 14 ottobre si ribadisce, come peraltro precedentemente comunicato, che

ulteriori richieste di chiarimenti sulla medesima tematica non potranno avere risposta da parte del

Ruolo Periti, avendo già esaustivamente espresso la nostra opinione.

Distinti saluti.

Il Titolare del Servizio

(Avv. F. Cipolloni)

DIREZIONE FUNZIONI ASSICURATIVE

Servizio Stanza di Compensazione e Ruolo Periti Assicurativi

Via Yser 14 - 00198 Roma